

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Normativa di riferimento:
D.P.R. 26/10/2001 n. 430

DEFINIZIONI

Per **lotterie** s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.

Per **tombola** s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42.

Per **pesche o banchi di beneficenza** s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di Euro 51.645,69.

È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.

I premi delle lotterie e pesche o banchi di beneficenza consistono solo in servizi e in beni mobili, sono esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Le lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza sono definiti dalla normativa "manifestazioni di sorte locali" si svolgono sotto il controllo del Prefetto, del Comune e dei compartimenti regionali dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, mentre i concorsi a premio sono iniziative aventi fini commerciali che necessitano di autorizzazione ministeriale.

Il DPR 26/10/2001, n. 430 disciplina le manifestazioni a premio od a sorte di carattere locale introducendo, rispetto al passato, forti limitazioni all'esercizio delle stesse. Va anche tuttavia tenuto presente che, oltre alle disposizioni normative sopra descritte, in base alla specifica prescrizione introdotta dalla L. 24/11/2003, n. 326, art. 39, comma 13-quinquies (vedi anche Circolare Ministero Economia e Finanze 14 aprile 2004, n. 4632), per manifestazioni della tipologia citata deve anche essere richiesto preventivo nulla osta all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, con

sede in Piazza della Repubblica 6, 50123 Firenze, mediante richiesta, in carta libera, prima delle comunicazioni alla Prefettura ed al Comune.

È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:

- a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
- b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
- c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

COMUNICAZIONI AGLI ENTI PREPOSTI

I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione:

- a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- b) per le tombole, il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
- c) per le pesche o banchi di beneficenza, l'ente organizzatore indica nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:

- a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
- b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Il Comune effettua il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali ed è l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al Regio Decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. Tale documentazione deve essere resa disponibile all'incaricato del Sindaco per le opportune verifiche.

I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione.

L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Comune. Di dette operazioni è redatto apposito verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'ente organizzatore e dall'incaricato del Comune, ed in particolare:

- una copia è inviata al Prefetto;
- una depositata presso il Comune;
- un'altra consegnata all'organizzatore.

Eventuali irregolarità devono essere segnalate tempestivamente da qualsivoglia persona all'incaricato del Comune prima dell'effettuazione delle estrazioni ai fini di un'interruzione, sospensione, rinvio e/ o annullamento delle stesse. Resta salva comunque la possibilità per l'incaricato di annullare le stesse (durante lo svolgimento) in caso di evidenti ed oggettive irregolarità, procedendo con la conseguente verbalizzazione delle dichiarazioni rese da privati/fatti e/o circostanze dallo stesso rilevate o a lui segnalate (previa generalizzazione dei soggetti coinvolti).

Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'ente organizzatore e dall'incaricato del Comune, ed in particolare:

- una copia è inviata al Prefetto;
- una depositata presso il Comune;
- un'altra consegnata all'organizzatore.

Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori.